

# STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli  
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini  
ASSISTENTE

Forlì, 6 febbraio 2009

A TUTTI I  
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

---

## [AREA: FISCALITA' DEL LAVORO E PREVIDENZA](#)

### **CIRCOLARE N. 7/2009**

**Oggetto: Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge n. 335/1995 nuova misura delle aliquote contributive e massimale per l'anno 2009 (Circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2009).**

#### **1. Premessa.**

Gli artt. 1 comma 770, della Legge n. 296/2006 e 1, comma 79, della Legge, n. 247/2007, hanno introdotto significative novità riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute per tutti gli iscritti alla Gestione Separata.

Illustriamo le novità introdotte alla luce dei chiarimenti forniti dall'INPS con la Circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 che ha definito la misura delle aliquote contributive per l'anno 2009.

## STUDIO ANTONELLI

### **2. Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.**

Preliminarmente ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 la platea dei soggetti da iscrivere nella Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 include i seguenti soggetti:

- i collaboratori coordinati e continuativi, ora collaboratori a progetto ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, percettori di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR (ora art. 50, comma 1, lettera c-bis);
- i collaboratori c.d. "occasionali", come definiti dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, percettori di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis, del TUIR (ora art. 50, comma 1, lettera c-bis);
- i lavoratori autonomi percettori di redditi conseguenti all'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR (ora art. 53, comma 1, del TUIR);
- i venditori a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998 che percepiscono un reddito annuo superiore a 5.000 euro;
- i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fiscalmente classificati tra i "redditi diversi" di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR (ora art. 67, comma 1, lettera l), in misura superiore a 5.000 euro annui.

In merito ai lavoratori autonomi occasionali ed ai venditori a domicilio obbligati all'iscrizione alla Gestione previdenziale dal 1° gennaio 2004 in base alla disposizione introdotta dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003, si ricorda che (cfr., Circolari Inps n. 9 del 22 gennaio 2004 e n. 103 del 26 luglio 2004, nonché Circolare n. 25/2004 dello scrivente Studio):

- l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento del reddito annuo di euro 5 mila, a prescindere dal numero di committenti delle prestazioni occasionali;
- l'importo di 5 mila euro di reddito annuo costituisce in sostanza una vera e propria fascia di esenzione al di sotto della quale non sussiste alcun obbligo di iscrizione a carico del lavoratore autonomo occasionale;
- in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5 mila euro di reddito annuo.

Inoltre, come già anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la predetta Gestione Inps ospita anche gli associati, non iscritti agli albi professionali, che nell'ambito di contratti di associazione in partecipazione conferiscono esclusivamente lavoro.

Trattasi in particolare dei soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 erano obbligati ad iscriversi presso l'apposita gestione previdenziale istituita ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (cfr. Circolari 9/2004 e 16/2004 dello scrivente Studio). Detta gestione previdenziale a decorrere dal 2005 è confluita nella Gestione separata di cui all'art. 2, comma

## STUDIO ANTONELLI

26 della Legge n. 335/1995, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 157 della Legge Finanziaria per il 2005.

Valga, in sintesi, il seguente prospetto riepilogativo.

<b>RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>TRATTAMENTO FISCALE</b>	<b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</b>
LAVORATORE A PROGETTO (ART. 61, COMMA 1, D.LGS. N. 276/2003)	REDDITO DI LAVORO ASSIMILATO (ART. 47, COMMA 1, LETTERA C-BIS, TUIR)	ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, L. N. 335/1995) E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL COLLABORATORE
COLLABORATORE "OCCASIONALE" (ART. 61, COMMA 2, D.LGS. N. 276/2003)	REDDITO DI LAVORO ASSIMILATO (ART. 47, COMMA 1, LETTERA C-BIS, TUIR)	ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, L. N. 335/1995) E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL COLLABORATORE
LAVORATORE AUTONOMO "SENZA CASSA"	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53, COMMA 1, DEL TUIR) OVVERO REDDITO DI LAVORO ASSIMILATO (ART. 47, COMMA 1, LETTERA C-BIS, DEL TUIR)	ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, L. N. 335/1995) E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE
COLLABORATORE OCCASIONALE CON COMPENSO INFERIORE A 5.000 EURO	REDDITO DIVERSO (ART. 67, COMMA 1, LETTERA L, DEL TUIR)	NESSUN OBBLIGO PREVIDENZIALE
COLLABORATORE OCCASIONALE CON COMPENSO SUPERIORE A 5.000 EURO	REDDITO DIVERSO (ART. 67, COMMA 1, LETTERA L, DEL TUIR)	ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, L. N. 335/1995) E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE
ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO NON ISCRITTO AD ALBI PROFESSIONALI	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53, COMMA 2, LETT. C. DEL TUIR)	ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26, L. N. 335/1995) E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DELL'ASSOCIATO

Con l'occasione, si ricorda che:

- dal 1° gennaio 1998, a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza, sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la medesima Gestione:
  - gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al loro Fondo alla data di soppressione;
  - gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del loro Fondo;
- dal 1° gennaio 1999, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione anche i percettori borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

**3. Misura delle aliquote contributive per l'anno 2009.**

Come anticipato in premessa, la Legge finanziaria 2008 ha introdotto rilevanti novità in tema di aliquote contributive.

*In particolare, il comma 79 dell'art.1 dispone che, "...con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento..."*

Dalla lettura della norma emerge con chiarezza la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie per i quali viene stabilita l'aliquota del 25 per cento, e dei rimanenti soggetti iscritti alla gestione stessa.

Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita l'aliquota contributiva pensionistica al 17 per cento, sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto è venuta meno, la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall'articolo 46, comma 6, della Legge n. 289/2008 (finanziaria 2003).

Rimane tuttavia dovuta, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sono complessivamente fissate come segue e descritte nell'allegato n. 1:

- 25,72 per cento (25,00 aliquota I. V. S. più 0,72 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

Per maggiore chiarezza nella seguente tabella vengono riepilogate le aliquote contributive in vigore per l'anno 2009, ponendole a raffronto con quelle dell'anno precedente.

## STUDIO ANTONELLI

CATEGORIE CONTRIBUTIVE	ALIQUEOTE 2008	ALIQUEOTE 2009
SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O TITOLARI DI PENSIONE NON DIRETTA (INDIRETTA OVVERO DI REVERSIBILITÀ)	16%	17%
SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA		
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI CHE APPORTANO ESCLUSIVAMENTE LAVORO ANCORCHÉ I LAVORATORI SIANO PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI	24,72%	25,72%
I SOGGETTI PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIVERSI DAGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE		
E		
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI CHE APPORTANO ESCLUSIVAMENTE LAVORO PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA E NON TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO		

Come di consueto, essendo la misura del contributo strettamente collegata alla posizione previdenziale del soggetto percipiente, la stessa deve essere adeguata alle variazioni che intervengono sia nel corso del medesimo rapporto di collaborazione sia durante il periodo di imposta cui il versamento si riferisce. Conseguentemente, nel caso in cui, nel corso di un medesimo rapporto, in capo al collaboratore (inizialmente non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria) insorga un ulteriore rapporto assicurativo-contributivo - ad esempio per l'inizio di una concomitante attività di lavoro dipendente o autonomo ovvero di natura commerciale od artigianale - il contributo dovuto alla Gestione separata dell'Inps dovrà essere adeguato alla nuova situazione previdenziale e, conseguentemente, ridotto alla aliquota del 17 per cento.

Qualora nel periodo a cui si riferisce la contribuzione siano individuabili differenti situazioni, la liquidazione del contributo dovrà quindi essere effettuata in misura proporzionale al perdurare delle diverse situazioni.

Secondo quanto specificato dall'Inps nell'ambito della Circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 le aliquote in vigore nell'anno 2009 dovranno in ogni caso essere applicate sui compensi percepiti nel periodo d'imposta 2009. In relazione al criterio di cassa quale criterio di imputazione dei redditi al periodo d'imposta si precisa che nei confronti dei percettori di compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in virtù della loro assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, troverà invece applicazione il c.d. "principio di cassa allargato", vale a dire la rilevanza delle somme e valori percepiti nel corso del periodo d'imposta nonché entro il

## STUDIO ANTONELLI

12 gennaio dell'anno successivo purché relativi al periodo d'imposta precedente. Pertanto la misura delle aliquote contributive in vigore nel 2008 troverà applicazione per quanto riguarda i compensi di collaborazione coordinata e continuativa relativi al 2008 anche se percepiti nei primi 12 giorni del mese di gennaio 2009.

Con riferimento a tali ultimi emolumenti, la Circolare Inps n. 10/2002 ha precisato che i contributi dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese di febbraio, avendo cura di indicare nei modelli di pagamento F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2008 (12/2008).

Eventuali ulteriori versamenti di contributi da effettuare entro il 16 febbraio 2009, ma relativi a compensi del periodo d'imposta 2009 (gennaio), dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2009 (01/2009).

Viceversa, i compensi percepiti dopo il 12 gennaio 2009 anche se riferiti al periodo d'imposta precedente, così come quelli corrisposti a partire dal primo gennaio 2009 e relativi allo stesso anno, dovranno essere assoggettati alle aliquote contributive nella misura in vigore dal 1° gennaio 2009.

Resta inteso che il principio di cassa allargato di cui sopra non trova applicazione nei confronti dei percettori di reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, quali professionisti, lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione. Ne deriva quindi che i compensi corrisposti a tali soggetti dal 1° gennaio 2009 saranno soggetti alle aliquote contributive per l'anno 2009, non potendo trovare applicazione, come detto, il criterio di cassa allargato di cui all'art. 51, comma 1, del TUIR previsto invece per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

#### **4. Effetti dell'incremento dell'aliquota ai fini della ripartizione dell'onere contributivo e del versamento del contributo.**

##### **4.1 Ripartizione dell'onere contributivo.**

Come precisato dall'Inps nella Circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell'onere contributivo e devono quindi ritenersi confermate le modalità di nella misura di due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore.

Anche per gli associati in partecipazione viene confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra associante ed associato, rispettivamente nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato, come previsto dall'art. 43, comma 2, del D.L. n. 269/2003.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, (cd. professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata), resta inoltre confermato che l'onere contributivo risulta tutto a carico dei soggetti stessi i quali, tuttavia, possono addebitare al proprio cliente una quota nella misura del quattro per cento, a titolo di rivalsa.

##### **4.2 Versamento del contributo.**

La Circolare INPS del 28 gennaio 2009 dà conferma che le nuove disposizioni non hanno modificato le modalità ed i termini di versamento del contributo in parola.

## STUDIO ANTONELLI

Il contributo, come di consueto, va versato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, con il modello F24, indicando i codici tributo C10 (collaboratori) o P10 (professionisti), per le aliquote del 17 per cento, ed il codice CXX (collaboratori) e PXX (professionisti), in riferimento all'aliquota del 25,72 per cento.

Le medesime modalità ed i termini di versamento previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 trovano applicazione anche:

- ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati delle vendite a domicilio obbligati all'iscrizione alla Gestione previdenziale in esame ai sensi delle disposizioni introdotte dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003, come chiarito dall'Inps nella Circolare n. 103 del 6 luglio 2004;
- agli associati in partecipazioni obbligati all'iscrizione all'apposita Gestione previdenziale (ora confluita nella Gestione separata Inps) ai sensi dell'art. 43 D.L. n. 269/2003, per espressa previsione normativa (comma 5 del medesimo articolo). Nei confronti di costoro dovrà essere utilizzato il codice C10 per tutti gli iscritti per i quali è dovuto il contributo nelle misure del 17 per cento ed il codice CXX per gli associati privi di altra copertura previdenziale che applicano le aliquote del 25,72 per cento.

Infine, i professionisti iscritti alla gestione separata devono eseguire i versamenti contributivi, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito (saldo 2008, primo acconto 2008 e secondo acconto 2009).

### **5. Aggiornamento del massimale annuo imponibile per l'anno 2009.**

Nella predetta circolare l'INPS ha fissato il massimale contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi, gli incaricati alle vendite a domicilio, i liberi professionisti, lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione rivalutato in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'anno 2009 la misura del massimale è stabilita in euro **91.507,00**.

Il predetto massimale, come precisato dall'INPS nella Circolare n. 78/1999, vige sia per i contributi dovuti per l'assicurazione I.V.S. sia per i contributi dovuti per la tutela della maternità e l'assegno familiare.

In relazione alle modalità di computo si ritengono confermate le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dall'Inps:

- il massimale contributivo non è frazionabile a mese: ad esso occorre pertanto fare riferimento anche se le prestazioni lavorative si riferiscono ad un periodo inferiore all'anno solare;
- nel caso di diversi rapporti che si susseguono nel corso dell'anno, i compensi percepiti in relazione ai precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale, pertanto il collaboratore sarà interessato ad esibire ai committenti successivi al primo la documentazione relativa ai compensi riscossi in precedenza;
- in caso di rapporti simultanei, i compensi derivanti dai distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale;

## STUDIO ANTONELLI

- nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, il contributo è dovuto fino a concorrenza del massimale predetto; qualora in tale mese vengano erogati compensi da due o più committenti, il reddito imponibile verrà determinato, per i vari rapporti, in misura proporzionalmente ridotta;
- il collaboratore è tenuto a fornire ai committenti gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni;
- al raggiungimento del massimale contributivo concorrono anche i redditi prodotti nell'esercizio di un'attività professionale; i professionisti sono in grado autonomamente di individuare il momento in cui viene superato il massimale (in occasione della determinazione del contributo dovuto sulla base dei redditi professionali dichiarati nel mod. UNICO).

### **6. Il minimale contributivo.**

Per quanto riguarda le modalità di accredito dei contributi previdenziali si precisa che per gli iscritti alla Gestione separata (ivi inclusi gli associati in partecipazione) valgono le stesse regole previste per la gestione commercianti; pertanto i collaboratori, e gli associati hanno diritto ad accredito dei contributi per tutti i mesi di ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, sempre che sia stato versato un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per l'anno 2009 la misura del minimale è stabilita in euro 14.240,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno solo con un contributo di euro 2.420,80, mentre gli iscritti per i quali la contribuzione avviene con l'aliquota del 25,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.662,53 (di cui 3.560 ai fini pensionistici).

Poiché i contributi alla gestione separata sono versati sulle somme effettivamente corrisposte secondo il criterio di cassa in caso di contribuzione annua inferiore al minimale suddetto, i mesi di assicurazione da accreditare saranno ridotti in proporzione al contributo versato.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

Allegato n. 1

# STUDIO ANTONELLI

Allegato n. 1

## GESTIONE SEPARATA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2009

C A T E G O R I E	A L I Q U O T E % P E R I L 2 0 0 9		
	I. V. S.	MALATTIA, MATERNITÀ E A. N. F.	TOTALE ALIQUOTA
ISCRITTI CHE NON RISULTINO ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE	25,00	0,72	<b>25,72</b>
PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA	17,00	0,00	<b>17,00</b>